

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione num. **21** del **23/03/2026**

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE
PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

In data 23/03/2026 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e s.m.i., si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
PARADISI MASSIMO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO che provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Per la proposta in oggetto, come di seguito riportata, sono stati espressi i seguenti voti in forma palese :

Favorevoli 5

Contrari 0

Astenuti 0

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge Videoconferenza piattaforma zoom.

Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

PREMESSO che con Legge Regionale 02/04/1996 n. 6 la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della Legge 23/08/1993, n. 352;

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 3 della suddetta normativa prevede che siano delegate alle Comunità Montane per i territori montani ed agli Enti di gestione per i territori istituiti a parco le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei;

- CHE ai sensi dell'art. 21 e seguenti la vigilanza, la prevenzione ed il controllo in materia di funghi epigei spontanei sono organizzati e coordinati dagli Enti competenti;
- CHE ai sensi dell'art. 4, 3° comma, gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;

PRESO ATTO, altresì, che la L.R. n.13/2015, all'art. 18, comma 5, stabilisce che "Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi";

VERIFICATO inoltre che la sopra citata L.R. n.13/2015 all'art. 8 comma 6 specifica che nei casi in cui la legge attribuisca funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n.21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime;

DATO ATTO di conseguenza che all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed all'Unione Terre di Castelli spettano le funzioni previste dalla L.R. 6/1996 e s.m.i. in materia di raccolta di funghi epigei spontanei, per i territori di rispettiva competenza;

- CHE competono altresì al Comune di Montese limitatamente al proprio territorio le funzioni previste dalla L.R. 6/1996 e s.m.i. in materia di raccolta di funghi epigei spontanei in quanto il medesimo non afferisce ad alcuna Unione di Comuni;
- CHE il Comune di Montese ha manifestato la propria volontà di aderire alla gestione in forma associata

delle funzioni sopra citate attraverso la sottoscrizione dell'accordo proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed all'Unione Terre di Castelli;

VISTA la deliberazione di questo Comitato Esecutivo n. 9 del 09/02/2022, avente per oggetto "Adozione nuovo Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori dei Parchi regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1069 del 27/06/2022;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede la possibilità, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

RAVVISATA l'opportunità di:

- semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
- promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;
- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio;

CONSIDERATO quindi che allo scopo si rende necessario redigere apposito accordo fra gli Enti interessati per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei nelle aree di competenza;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione di una convenzione nel testo predisposto in accordo tra gli Enti interessati, che si allega quale parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che l'Ente di Gestione per i Parchi Emilia Centrale, in qualità di soggetto coordinatore e delegato alla gestione degli introiti derivanti dalla rivendita dei tesserini a pagamento per la raccolta funghi, si impegna a stanziare annualmente una somma pari ad € 11.000,00 per tutta la durata della convenzione da destinarsi al co-finanziamento di progetti di miglioramento ambientale e forestale e di ripristino della sentieristica nei territori dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese esterni al perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

RITENUTO altresì di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto per dare celermente corso alle conseguenti e necessarie attività gestionali vista l'imminenza della stagione di raccolta;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal DIRETTORE e dal Responsabile del SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267 / 2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 165 / 2001 e s.m.i.
- Legge 190 / 2012 e s.m.i.
- D.Lgs. 33 / 2013 e s.m.i.
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6 / 2005 e s.m.i., 24 / 2011 e s.m.i., 13 / 2015 e s.m.i., 24 / 2018 e s.m.i., 4 / 2021 e s.m.i.;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

delibera

- (1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed il Comune di Montese per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. 02/04/96, n. 6;
- (2) DI DARE ATTO che la convenzione avrà validità di anni tre e cesserà i propri effetti in data 31/12/2028, salvo poter essere prorogata per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati;
- (3) DI AUTORIZZARE l'Arch. Valerio Fioravanti, nella sua qualità di Direttore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, alla sottoscrizione della convenzione ad avvenuta esecutività del presente atto;
- (4) DI DARE MANDATO al Direttore ed ai Servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti ed adempimenti amministrativi necessari per il perfezionamento del presente atto;
- (5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
SERRI LUCIANA

IL DIRETTORE
FIORAVANTI VALERIO

Originale firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, IL COMUNE DI MONTESE E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 02/04/96, n.6.

Tra

- **l'Unione Terre di Castelli**, con sede in Vignola (MO) - Via G.B. Bellucci n. 1 - (P. IVA n. 02754930366), rappresentata nel presente atto da _____ agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Unione medesima nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **il Comune di Montese**, con sede in Montese (MO), Via Panoramica, 60 (P. IVA n. 00273460360) rappresentato nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, di seguito denominato "Ente Parchi Emilia Centrale", con sede in Pievepelago (MO) – Via Tamburù 10 – (C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360), rappresentato nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- che la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 02/04/1996 n. 6 e smi, ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della legge n. 352 del 23/08/1993;
- che l'art. 3 della citata legge regionale delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei alle Comunità Montane per i territori montani, agli Enti di gestione per i territori gestiti a parco, alle Province per i territori non montani;
- che a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale sancita dalla L.R. 30/07/2015 n.13, le funzioni amministrative di cui al punto precedente, al di fuori dei territori delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono state delegate ai Comuni ed alle loro Unioni (rif. art. 18 comma 5 della L.R. 13/2015);
- che ai sensi dell'art. 4 - comma 3 della L.R. 02/04/1996 n. 6 gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- che l'art. 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che in relazione alle norme citate ed avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, si ritiene opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
 - promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
 - uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;

- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

**Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

- Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, per la gestione delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio dei comuni di Guiglia, Marano e Zocca non compreso nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, e nel territorio del Comune di Montese, ai sensi di quanto stabilito dalla L-R- n.13/2015 e dalla D.G.R. n.527/2018, ed in particolare:

- a) predisposizione ed adozione di una regolamentazione uniforme in materia di esercizio della raccolta di funghi epigei nelle aree di rispettiva competenza;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite apposito tesserino con validità sul territorio degli Enti convenzionati;
- c) gestione operativa e finanziaria dei tesserini/autorizzazione e regolamentazione dei rapporti fra gli Enti;
- d) delimitazione delle aree e gestione procedure ed adempimenti relativi alla raccolta ai fini economici (Art. 9 e 11 L.R. n. 6/1996) e delle agevolazioni (Art. 10 L.R. n. 6/1996);
- e) organizzazione e coordinamento attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

Art. 2 – Disposizioni regolamentari

Gli Enti convenzionati disciplinano la materia ciascuno per la propria competenza uniformandone il più possibile i contenuti, allo scopo di agevolare nella massima misura possibile l'utenza. A tale scopo l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese si impegnano ad adottare disposizioni regolamentari analoghe a quelle vigenti nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina anche nel restante territorio facente capo ai comuni di Guiglia, Marano e Zocca, nonché nel territorio del comune di Montese. Allo scopo gli Enti convenzionati applicheranno un unico Regolamento in materia, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di G.R. n.1069 del 27/06/2022, che disciplinerà l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio facente capo ai medesimi.

L'Ente parchi Emilia Centrale, individuato quale soggetto convenzionato cui farà capo la gestione amministrativa delle autorizzazioni alla raccolta, nell'esercizio delle proprie funzioni si impegna ad osservare e far osservare, dandone massima pubblicità ed informazione all'utenza, quanto stabilito in materia dalle regolamentazioni approvate.

Art. 3 - Rilascio autorizzazioni alla raccolta e gestione del servizio

Gli enti convenzionati convengono sull'adozione di un unico tesserino/autorizzazione valido nei territori dell'Ente Parchi Emilia Centrale e nell'intero territorio dei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese; per effetto di analoghi accordi formalizzati dall'Ente Parchi Emilia Centrale detto tesserino avrà inoltre validità nell'intero territorio delle Unioni di Comuni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia; la predisposizione e la stampa dei tesserini/autorizzazioni conformi al modello assunto dalla Regione, suddivisi per tipologia di utenza e di durata, saranno curate dall'Ente Parchi Emilia Centrale, che gestirà altresì la distribuzione dei medesimi presso i pubblici esercizi individuati per la rivendita, formalizzandone l'accordo mediante la stipula di apposita convenzione. A tal fine tale Ente individuerà apposito referente responsabile della distribuzione.

Conformemente a quanto previsto dall'art.4 della L.R. n.6/96 e s.m.i., gli Enti convenzionati stabiliscono che i cittadini anagraficamente residenti nei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese potranno usufruire di un tesserino con validità annuale nell'intero territorio delle Unioni Terre di Castelli, del Comune di Montese, dei Comuni del Frignano, Comuni del distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, nonché all'interno dei Parchi Regionali dei Sassi di Roccamalatina e dell'Alto Appennino Modenese; modalità e costo di rilascio di detto tesserino vengono concordati dagli enti convenzionati prima dell'inizio di ciascuna stagione di raccolta ed approvati dal Comitato Esecutivo dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

Al fine di una corretta e trasparente gestione, il referente responsabile della distribuzione dovrà, prima dell'inizio della distribuzione, predisporre apposito registro di presa in carico dei tesserini suddiviso per ogni tipologia dei medesimi. Al termine della gestione detto registro sarà completato con l'indicazione dei tesserini rilasciati nonché di quelli rimasti o resi dagli esercenti e messo a disposizione degli enti convenzionati unitamente al rendiconto della gestione di cui al successivo articolo "7".

I costi dei tesserini saranno concordati dagli Enti convenzionati ed ufficializzati dall'Ente Parchi Emilia Centrale con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo prima dell'inizio della stagione di raccolta.

Art. 4 - Delimitazione delle aree e procedure per la raccolta ai fini economici

I procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alla raccolta ai fini economici previsti dagli artt. 9 e 11 della L.R. 02/04/1996 n. 6, di seguito elencati:

- Individuazione delle aree per la raccolta a fini economici di cui all'Art. 9, 1° e 2° comma L.R. n.6/96;
- Istanze cooperative agricole forestali, consorzi ecc. (art. 9, c.3, L.R. n. 6/96);
- Autorizzazioni coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo di terreni (art.11, c.3, L.R. n.6/96);
- Esami piani silvo-colturali;
- Pubblicazione avvisi e mappe dei territori delimitati per la raccolta saranno definiti secondo protocolli operativi condivisi e gestiti dall'Unione Terre di Castelli e dal Comune di Montese, che metteranno a disposizione il necessario personale tecnico e le relative dotazioni strumentali.

Art. 5 - Organizzazione e coordinamento attività di vigilanza

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge per i propri territori istituiti a parco e per il restante territorio dei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese.

La vigilanza sull'applicazione della L.R. n.6/96 potrà essere svolta dal personale di vigilanza dipendente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e tramite apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art. 21 della suddetta Legge.

I rapporti previsti dall' art. 17 della legge 26/11/1981 n.689 e dall' art. 14 della L.R. 28/04/1984 n. 21, saranno trasmessi dagli agenti accertatori ai responsabili dei procedimenti dei rispettivi Enti, competenti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso, per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Resta inteso che le sanzioni suddette, saranno di competenza degli stessi Enti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso.

Saranno attivati momenti di verifica congiunta tra gli Enti convenzionati relativamente all'attività di vigilanza per garantire la necessaria uniformità operativa e per l'esame di eventuali problematiche di interesse comune.

Art. 6 - Attività educative e promozionali

Gli Enti convenzionati, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attuano e promuovono studi e ricerche sulla microflora e sulla sua conservazione.

Gli Enti medesimi, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano iniziative di educazione ed informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Gli enti convenzionati provvedono inoltre a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 7 – Rendiconto di gestione

L'Ente Parchi Emilia Centrale avrà il coordinamento e la responsabilità della distribuzione e degli introiti relativi al rilascio dei tesserini/autorizzazioni, nonché degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione medesima.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, sarà cura del medesimo ente predisporre apposito rendiconto di gestione, consistente in un dettagliato prospetto riepilogativo ricomprendente le diverse tipologie di tesserini rilasciati, suddivisi per singoli gestori convenzionati per la distribuzione.

I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni verranno riscossi dai gestori convenzionati e versati dagli stessi alla Tesoreria dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; i proventi saranno destinati a coprire le spese di gestione complessiva del servizio, mentre gli eventuali utili saranno destinati al finanziamento di interventi di miglioramento ambientale.

In particolare L'Ente di Gestione per i Parchi Emilia Centrale si impegna a stanziare annualmente una somma pari ad € 11.000,00 per tutta la durata della convenzione da destinarsi al co-finanziamento di progetti di miglioramento ambientale e forestale e di ripristino della sentieristica nei territori dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese esterni al perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

La somma sopra indicata costituirà la quota parte a carico dell'Ente Parchi Emilia Centrale utile alla composizione di un quadro economico di progetto, al quale comparteciperanno i Comuni interessati secondo uno schema di contribuzione così come definito nell'ambito di apposita e separata convenzione fra gli Enti medesimi.

Art. 8 - Forme di consultazione

I Presidenti/Dirigenti o loro delegati degli Enti convenzionati si riuniscono con l'assistenza dei coordinatori del servizio ogni qualvolta ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, all'inizio ed alla fine della stagione di raccolta.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà valore per la durata di anni 3 (tre) e cesserà in ogni caso i propri effetti in data 31/12/2028; il presente accordo potrà essere prorogato per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI

(Sig. _____)

Per il COMUNE DI MONTESE

(Sig. _____) _____

Per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

(Sig. _____) _____

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile

Proposta n. 191 / 2026

Proponente

SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità contabile :

FAVOREVOLE

20/03/2026

Responsabile del Servizio

GALLI ALESSANDRA

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

DIRETTORE

Parere di regolarità tecnica

Proposta n. 191 / 2026

Proponente

SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica :

FAVOREVOLE

23/03/2026

Direttore

FIORAVANTI VALERIO

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

**SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE,
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Parere di regolarità tecnica

Proposta n. 191 / 2026

Proponente

SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE,
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE PER LA
GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica :

FAVOREVOLE

19/03/2026

Responsabile del Servizio

BARTOLI LEONARDO

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

Comitato Esecutivo

Delibera num. 21 del 23/03/2026

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE dei comuni TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Certificato di pubblicazione

Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parchi Emilia Centrale (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.

01/04/2026

Responsabile della pubblicazione
GALLI ALESSANDRA

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

Comitato Esecutivo

Delibera num. 21 del 23/03/2026

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE dei comuni TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Certificato di esecutività / eseguibilità

Il presente atto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio dell'Ente (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2026 al 16/04/2026 ed è divenuto esecutivo il 12/04/2026.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/200 e s.m.i.

17/04/2026

Segretario
FIORAVANTI VALERIO

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

Comitato Esecutivo

Delibera num. 21 del 23/03/2026

Oggetto

CONVENZIONE CON L'UNIONE dei comuni TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Certificato periodo di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parchi Emilia Centrale (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2026 al 16/04/2026, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e smi e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi (reg. n. 120 / 2026).

17/04/2026

Responsabile della pubblicazione
GALLI ALESSANDRA

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*